

RESOCONTO SINTETICO DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE

Con le pagine che seguono ci si propone di offrire una essenziale “storia” del lavoro della Commissione, segnalando ad un tempo le scelte adottate in relazione a talune particolari problematiche emerse e la metodologia seguita nella acquisizione della documentazione conoscitiva.

1. Compiti, composizione e organizzazione della Commissione

La Commissione è stata istituita con dpcm del 1° dicembre 1998. Il primo comma dell’art. 1 del decreto stabilisce che “la Commissione ha il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”.

Il secondo comma dell’art. 1 stabilisce che “ai fini di cui al comma 1 la Commissione – che si ricorda con analoghi organismi istituiti presso i Paesi stranieri – consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi di strutture private”. La Commissione può, inoltre, “affidare ai singoli componenti indagini speciali nell’ambito della ricerca generale, anche in relazione a specifiche richieste del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Il terzo comma – sempre dell’art. 1 – stabilisce che “la Commissione può disporre audizioni e proporre la partecipazione ai lavori della stessa di esperti della materia.” Avvalendosi di questa disposizione la Commissione ha conferito i seguenti particolari incarichi: a quattro esperte archiviste la lettura analitica, la interpretazione, il riassunto e la realizzazione di una banca dati con elementi conoscitivi rilevati dai 6100 decreti di confisca della serie Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, conservati presso l’Archivio centrale dello Stato; a due studiose esperte la predisposizione di monografie specifiche sulle spoliazioni avvenute rispettivamente nelle province di Bolzano, Trento e Belluno (corrispondente con quella a suo tempo definita “Zona di operazione delle Prealpi”) e nelle provincia di Trieste con attenzione anche alle province di Fiume, Gorizia, Pola e Udine (“Zona di operazione del Litorale adriatico”); ad una studiosa la raccolta e il commento di documenti di archivio relativi alla gestione dell’Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l’alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisiti (Arar); ad un’altra studiosa una ricerca sui danni materiali subiti dagli ebrei nel periodo 1938-1945, condotta presso la fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, e posta in appendice al capitolo “Furti e saccheggi”.

Nel giugno del 2000, dopo avere ottenuto la proroga della propria attività al 31 marzo 2001, la Commissione ampliava la rete delle collaborazioni affidando ad altri quattro ricercatori e ricercatrici – oltre a due ricercatrici che avevano assolto a precedenti incarichi – l’approfondimento di alcuni specifici aspetti, con particolare riferimento al settore bancario, all’impatto delle leggi razziali sul settore economico e per svolgere più mirate ricerche in alcune città (Roma, Ferrara, Modena, Parma). Alle quattro archiviste operanti presso l’Archivio centrale dello Stato è stato affidato il compito di integrare, con decreti di confisca reperiti negli Archivi di Stato e con nuove tipologie documentarie, la banca dati che le stesse avevano precedentemente costruito e di proporre una adeguata presentazione e commento.

Il primo comma dell’art. 2 definisce la composizione della Commissione nella quale sono presenti rappresentanti dell’Amministrazione pubblica, del sistema bancario e assicurativo, dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, del settore della ricerca e degli studi storici. Con decreto del 26 marzo 1999 la Commissione è stata integrata con un rappresentante dell’Ufficio ricerche storiche della Banca d’Italia, come previsto dal secondo comma.

Il quarto comma del decreto istitutivo della Commissione faceva cenno ad un “Ufficio di segreteria” essenzialmente costituito da un segretario e da una sua collaboratrice. Successivamente, resasi vacante la funzione di segretario della Commissione, il capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha provveduto ad affidare il suddetto incarico di coordinamento delle attività di segreteria della Commissione alla sopra citata collaboratrice. In tal modo l’Ufficio di segreteria ha continuato egregiamente a funzionare anche grazie alla presenza di un’ulteriore unità che ha collaborato direttamente con la coordinatrice della Segreteria, fornendo un utile contributo alle valutazioni delle problematiche di natura tecnica, logistica e amministrativa. Sempre in tema di collaborazione da parte degli uffici della Presidenza, vanno segnalati, fra altri, l’Ufficio del segretario generale, l’Ufficio stampa e del portavoce, l’Ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica, il Dipartimento per gli affari generali e del personale, il Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici, il Dipartimento per gli affari regionali. Il

Ministro per i beni culturali e ambientali ha positivamente accolto la richiesta della Presidente della Commissione di avvalersi di archivisti di Stato in grado di approfondire alcune tematiche di interesse: questa si è concretizzata in varie forme attraverso corrispondenza, contatti telefonici, contatti diretti ecc.

La Commissione è stata insediata il 17 dicembre 1998 dal dr. Marco Minniti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri il quale, insieme alla Presidente della Commissione, ha tenuto una conferenza stampa. Oltre alla seduta di insediamento, la Commissione ha tenuto altre riunioni rispettivamente nelle date dell'11 e 22 febbraio 1999, 4, 11, 18 e 25 marzo 1999, 22 aprile 1999, 10 e 24 maggio 1999, 7, 16 e 30 giugno 1999, 15 luglio 1999, 6 e 23 settembre 1999, 14 e 27 ottobre 1999, 16 novembre 1999 (incontro con le Banche), 30 novembre 1999, 16 dicembre 1999, 11 gennaio 2000, 1 febbraio 2000 (incontro con le Assicurazioni), 2 e 22 marzo 2000, 5 aprile 2000, 3 e 23 maggio 2000, 5 (incontro con i ricercatori) e 28 giugno 2000, 20 luglio 2000, 5 e 18 settembre 2000, 10 ottobre 2000, 15 novembre 2000, 19 dicembre 2000, 10 gennaio 2001, 8 marzo 2001, 16 marzo 2001, 29 marzo 2001 e 5 aprile 2001.

Nell'estate 1999 è stata condivisa da tutta la Commissione l'opportunità di costituire al suo interno un più ristretto gruppo di lavoro con il compito di istruire particolari problemi, elaborare decisioni ed orientamenti da sottoporre alla Commissione, analizzare documenti di più rilevante importanza, costruire gradualmente lo schema della relazione finale ecc. Esso è stato costituito da componenti della Commissione, più specificamente esperti nel settore della ricerca storica e della documentazione archivistica o che avevano manifestato interesse al riguardo.

Il gruppo di lavoro si è riunito una quindicina di volte. Nella fase conclusiva dei lavori questo stesso gruppo – ulteriormente ristretto – si è costituito in gruppo redazionale per la predisposizione della relazione finale, avvalendosi naturalmente dei contributi interni ed esterni alla Commissione.

Si segnala, infine, che il terzo comma dell'art. 2 prevede che “i risultati dei lavori della Commissione saranno presentati, entro i sei mesi dall'insediamento, al Presidente del Consiglio dei ministri”. Con dpcm del 21 maggio 1999 l'attività della Commissione è stata prorogata di un anno. Con successivo decreto del 19 aprile 2000 la conclusione dei lavori è stata fissata al 31 marzo 2001; un più recente decreto del 6 marzo 2001 ha definitivamente indicato la conclusione dei lavori al 30 aprile 2001.

2. Problematiche emerse e scelte adottate

2.1. RIFERIMENTO AI TERMINI “CITTADINI EBREI”, CITTADINI DI “RAZZA EBRAICA”, “LEGGI RAZZIALI”

La Commissione ha decisamente affermato di non volere e di non poter attribuire a questi termini una valenza di categoria giuridica, incompatibile con i principi generali del nostro diritto e perciò stesso interdetta. Essi sono stati utilizzati nella consapevolezza della loro improprietà ed arbitrarietà, solo per necessità di ricerca e di esposizione di avvenimenti accaduti in un'epoca in cui tali termini avevano valenza discriminatoria.

La persecuzione antiebraica attuata dal fascismo nel 1938-1945 fu diretta contro tutte le persone classificate di “razza ebraica” sulla base di una casistica appositamente elaborata ma ignorando che gli “ebrei” non avevano costituito, non costituivano né avrebbero mai potuto costituire una “razza”.

La Commissione ha condiviso il principio che non spetti alla amministrazione dire chi è “ebreo”: tale valutazione rientra infatti nell'ambito della vita privata delle persone interessate senza effetti su propri diritti e obblighi. Non è secondario ricordare che la cosiddetta “legislazione razziale” fu successivamente abrogata e considerata addirittura inesistente.¹

2.2. LIMITI DI CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI E DI TRATTAMENTO DEI DATI E VINCOLI IMPOSTI DALLA NORMATIVA ARCHIVISTICA E DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675, “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

Per quanto riguarda la normativa archivistica si è ritenuto che la stessa risultasse osservata nella misura in cui, nelle premesse al decreto istitutivo della Commissione, era stata espressamente inserita

¹ Art. 3 rdl 20 gennaio 1944, n. 25 “Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica”.

la frase “sentito il Ministero dell’interno” e tenuto conto che, nel secondo comma dell’art. 1 del medesimo decreto, si era previsto che la stessa “consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi di strutture private”.

Su questo problema ma ancor più sul rispetto della legge sulla “privacy” la Commissione è stata lungamente ed intensamente impegnata in relazione anche a rinnovate sollecitazioni di alcuni componenti ed in particolare del rappresentante dell’Associazione bancaria italiana che, sull’argomento, aveva presentato una memoria molto articolata suggerendo di acquisire sul punto l’autorevole parere del Garante per la protezione dei dati personali

Venuta meno la possibilità di comporre le varie opinioni esistenti all’interno della Commissione e ritenendo, peraltro, importante pervenire ad un soddisfacente chiarimento su un aspetto considerato preliminare per la prosecuzione dei lavori, con lettera del 30 luglio 1999 veniva interpellato il Garante.

Con successive lettere del 10 settembre e del 23 settembre 1999, questi, commentando in particolare le aperture contenute nel recente dlgs 30 luglio 1999, n. 281, “Disposizioni in materia di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica” definiva in linea positiva il problema con generale soddisfazione di tutti i commissari.

2.3. SEGNALAZIONI ED ISTANZE DI PRIVATI

Nel corso dei propri lavori la Commissione ha ricevuto non poche lettere da parte di Associazioni, Comunità ebraiche, privati cittadini, riguardanti in linea di massima:

a) segnalazioni con invio di documenti, indicazioni di fonti archivistiche, dichiarazioni di disponibilità a collaborare ecc;

b) istanze varie con richiamo a vicende familiari, richieste di informazioni, soluzione di casi personali ecc.

Con particolare riferimento alle istanze, quando possibile, la Commissione ha promosso taluni approfondimenti, ha operato alcune segnalazioni (ad esempio alla Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), ha raccolto elementi conoscitivi ecc. Pur non lasciando senza risposta queste istanze, pur apprezzandone il contenuto e, in non pochi casi, l’alto significato morale, pur segnalando che avrebbe tenuto presenti le stesse nell’ambito dei propri lavori, la Commissione ha dovuto necessariamente richiamare i propri compiti, così come definiti nell’art. 1 del decreto istitutivo, confermando di sentirsi impegnata a svolgere una indagine generale sul fenomeno della spoliazione (che ha interessato, sotto varie forme, i cittadini ebrei), senza peraltro estendersi al merito e alla soluzione di singole, eventuali richieste: responsabilità che dovrà essere assunta dalle varie Amministrazioni rispettivamente competenti nei vari settori di interesse.

In questa sede trova collocazione un riferimento agli accertamenti operati sulla proprietà del pianoforte di Listz di Palazzo Chigi Saracini e di cui già si faceva cenno nella “relazione intermedia” predisposta nel giugno 1999. La Commissione è stata indotta ad interessarsi di questo problema a seguito di una lettera del dr. Avi Beker, rappresentante del Congresso mondiale ebraico. In essa si segnalava che qualcuno dell’Accademia musicale chigiana di Siena sosteneva che il pianoforte appartenuto a Franz Listz era di proprietà di un ebreo che morì nell’Olocausto. Al riguardo l’Accademia ha inviato un appunto del prof. Guido Burchi, collaboratore dell’Accademia con l’incarico di assistente al direttore artistico e di bibliotecario. Secondo il prof. Burchi, il pianoforte Bechstein appartenuto a Franz Listz, situato in una sala del Palazzo, fu regalato al conte Chigi dal sig. Roberto Almagià che aveva acquistato il pianoforte ad un’asta per regalarlo alla moglie pianista. Morta la moglie, il sig. Almagià regalò il pianoforte al conte Guido Saracini. Queste notizie furono confermate dal figlio del signor Almagià, Edoardo Achille. Egli ricordava benissimo il pianoforte a coda che si trovava nella loro abitazione in via degli Scialoia 23 e che sua madre talora suonava. Anche a lui era stato detto che era appartenuto a Listz. Dopo la morte della madre, il pianoforte fu donato all’Accademia chigiana. Il figlio ricordava di averlo visto alcune volte nell’Accademia chigiana, l’ultima volta nel giugno 1996; sul pianoforte vi era una fotografia del padre a ricordo del donatore.

Sia pure nel contesto di un resoconto necessariamente sintetico, si è ritenuto di dare un adeguato spazio alla vicenda, sia per l’autorevolezza di chi formulò la richiesta di chiarimenti, sia per il valore simbolico dell’oggetto della vicenda stessa. Se nel caso specifico è stato possibile accertarne l’esatta evoluzione, per non poche altre vicende – come risulterà del resto dal Rapporto – esistono dubbi ed incertezze su cui la ricerca storica dovrà operare ulteriori chiarimenti.

3. Problematiche varie non coincidenti con i compiti della Commissione

Come per le istanze di cui al punto 2.3, la Commissione è stata interessata ad altre tematiche non strettamente coincidenti con i propri compiti istitutivi ma sulle quali ha ritenuto opportuno discutere nel proprio ambito assumendo comunque alcune iniziative. Si fa cenno di seguito a due particolari problematiche.

3.1. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'EUROPA DELL'EST

La discussione sull'argomento ha tratto origine da un appunto con oggetto: "Olocausto – Imprese di assicurazione" predisposto dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi. L'appunto illustrava la vicenda della società Assicurazioni generali che, insieme alla RAS ed altre 14 primarie compagnie europee, era stata citata in una "class action" da 29 attori di origine ebraica che si dichiaravano beneficiari di polizze di assicurazione sottoscritte, tra il 1920 e il 1945, in Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Bulgaria. Nello stesso appunto si precisava che l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) aveva rilevato presso talune compagnie italiane l'esistenza di elementi documentali relativi a rapporti assicurativi costituiti nel periodo 1920-1940 con assicurati di origine ebraica e non, residenti in prevalenza nei Paesi dell'Est europeo che furono in via successiva interessati dalle occupazioni ad opera delle truppe naziste e, al termine della guerra, dalle nazionalizzazioni da parte dei regimi comunisti.

La Commissione, pur convenendo che le vicende sopra descritte non rientravano strettamente nell'ambito delle proprie competenze, confermava comunque il proprio interesse conoscitivo agli accordi finali che sarebbero stati definiti a livello internazionale in merito alle polizze della Shoà. A questo fine la Presidente pregava il direttore dell'Ufficio consulenza giuridica e cura pratiche legali dell'ISVAP – membro della Commissione e che seguiva la questione a livello internazionale – di trasmettere una breve nota informativa su un incontro che una apposita Commissione internazionale, chiamata a dare soluzione alla vicenda – e alla quale l'ISVAP partecipava – aveva tenuto il 5 e 6 maggio 1999 a Londra. In data 14 maggio il rappresentante dell'ISVAP corrispondeva puntualmente alla richiesta consentendo alla Commissione di discutere nuovamente della questione e di raccogliere in proposito anche il parere del Ministero degli affari esteri.

Successivamente, sia in relazione agli sviluppi che la questione stava registrando a livello internazionale, sia per avviare un più circoscritto esame delle problematiche strettamente italiane, la Commissione, in data 7 giugno 1999, promosse una audizione delle Assicurazioni generali che parteciparono all'incontro con una delegazione particolarmente qualificata.

In quella sede la questione delle "polizze dell'Olocausto" prese ampio spazio consentendo alla delegazione della Compagnia di assicurazioni – sulla base anche di una ricca documentazione – di illustrare la complessa vicenda storica.

Pur confermando che la questione esulava dai propri compiti, la Presidente e con essa la Commissione presero atto della grave situazione determinatasi e dei comprensibili motivi di preoccupazione esposti dalle Generali. Corrispondendo pertanto al chiaro intendimento della Compagnia di assicurazioni di avere, anche nella Commissione, un punto di riferimento istituzionale, con lettera del 1° luglio 1999 la Presidente interessò alla questione il Presidente del Consiglio dei ministri. Analogo passo fu fatto con lettera del 13 settembre 1999 a favore della Unione adriatica di sicurezza (RAS) che, in data luglio 1999, aveva ugualmente interessato la Commissione al problema inviando un promemoria storico-giuridico nonché schede riassuntive dei lavori della Commissione internazionale e della situazione processuale. L'argomento fu successivamente ripreso – peraltro in modo marginale – nell'incontro del 1 febbraio 2000 riservato alle Compagnie di assicurazioni.

Premessa sempre la limitata incidenza se non la estraneità di questi problemi rispetto ai propri compiti istituzionali, la Commissione non ha mancato di assumere per completezza di ricostruzione storica notizie sullo stato dei lavori della *International Commission Holocaust-Era Insurance Claims* (ICHEIC), organismo costituito con un apposito *Memorandum of understanding* (MOU) allo scopo di definire le questioni pendenti in ordine ai rimborsi di polizze stipulate da cittadini di religione ebraica con imprese operanti prima della seconda guerra mondiale nei Paesi dell'Est europeo e successivamente nazionalizzate dai governi a regime comunista. In tal senso erano stati acquisiti riferimenti ed elemen-

ti documentali dalle Compagnie sopra richiamate – Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicurtà – chiamate in sede di Commissione internazionale ad esborsi cospicui in favore degli assicurati superstiti, di loro eredi ovvero di organizzazioni ebraiche per finalità umanitarie. Al momento, le pendenze relative a polizze in vigore nel periodo dell'Olocausto, rimaste presumibilmente insolute o comunque assoggettate a nazionalizzazione, stanno trovando composizione nell'ambito di due distinti accordi, quello fra il Dipartimento USA e la Repubblica federale tedesca per quanto riguarda i risarcimenti a carico dello Stato e delle imprese della Germania, ivi compresa la RAS in quanto controllata dalla compagnia tedesca ALLIANZ, e quello fra Assicurazioni generali e la ICHEIC formalizzato a Roma in una riunione del novembre 2000, nella quale ha portato il saluto la Presidente Anselmi. L'accordo prevede – in aggiunta agli esborsi già effettuati (in particolare, il contributo di \$USA 12 milioni per la costituzione del General Fund di Gerusalemme) – un versamento di \$USA 100 milioni, a totale soddisfacimento di pretese ed impegni umanitari assunti nell'ambito del MOU. L'attuazione dell'accordo attende l'emanazione da parte del Governo USA di un "affidavit statement" da valere nei giudizi in corso dinanzi a talune Corti statunitensi in modo da consentire la definizione in termini non vessatori per le imprese; per tale adempimento è stato fra l'altro sollecitato l'interessamento anche del Governo a sostegno del buon fine di un accordo che, per gli obiettivi riparatori perseguiti, ha suscitato l'apprezzamento anche della Commissione.

3.2. IL PROBLEMA DEI "LAVORATORI COATTI" IN GERMANIA

La Commissione è stata interessata al problema da Associazioni e da privati. Alla base di queste sollecitazioni il progetto – concordato tra Governo tedesco, imprese tedesche ed alcuni altri Paesi – di creare un fondo con il quale risarcire i lavoratori stranieri a suo tempo impiegati nel "lavoro coatto".

Il progetto, ove realisticamente fondato, stava comprensibilmente creando legittime speranze ed aspettative fra quanti, ex internati in Germania, durante il periodo della loro deportazione erano stati destinati al "lavoro coatto".

Aderendo ad una sollecitazione della Presidente, un componente della Commissione interessava in proposito il Ministero degli affari esteri mentre la stessa Presidente – sensibile alle aspettative sopra richiamate e anche ai fini di evitare possibili strumentalizzazioni – con lettera del 2 marzo 2000 segnalava il problema al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai primi di marzo del 2000 un componente della Commissione forniva in merito alcune circostanziate informazioni raccolte presso l'autorità diplomatica tedesca in Italia.

Notizie più definite sono state acquisite presso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e attraverso reiterati rapporti avuti con il Ministero degli affari esteri.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dietro richiesta del Governo federale tedesco, è l'Agenzia partner della Fondazione federale incaricata di gestire le richieste di indennizzo ed i pagamenti in favore di persone sottoposte a lavori forzati o deportate dal loro Paese di origine durante il regime nazista. In questa veste la Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo ha risposto alla Commissione fornendo ulteriori ed aggiornate indicazioni sulla iniziativa tedesca. Entrata in vigore il 12 agosto 2000, la legge che crea la Fondazione, ha istituito un Fondo federale di 10 miliardi di marchi per l'indennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte in condizioni di schiavitù durante il regime nazista al quale l'industria ed il Governo tedesco contribuiranno con 5 miliardi di marchi ciascuno. Il Fondo è posto sotto la tutela della Fondazione federale *Erinnerung Verantwortung und Zukunft* (Memoria, responsabilità e futuro). Per i richiedenti ebrei, anche se residenti in Italia, le domande dovranno essere indirizzate alla *Jewish Material Claimst against Germany* (Conferenza ebraica per gli indennizzi dalla Germania).

L'OIM è inoltre responsabile per coloro che sono stati sottoposti ai lavori forzati nel campo di concentramento di Mathausen o presso le sue dipendenze o presso le dipendenze di Dachau che si trovavano nel territorio austriaco. Tutti gli altri lavoratori forzati deportati negli altri territori facenti attualmente parte della Repubblica austriaca dovranno rivolgersi alla Fondazione di riconciliazione austriaca.

L'OIM è parte ed ha voce nel Consiglio direttivo (*Kuratorium*) della Fondazione federale che stabilirà le procedure, le modalità e i requisiti per l'inoltro delle domande. La legge prevede inoltre che l'OIM sarà responsabile di esaminare le domande relative ai danni alla proprietà ed alla salute.

L'Ufficio OIM di Roma, inoltre, si avvarrà dell'assistenza delle associazioni che da anni prestano la loro opera a favore delle vittime del nazismo, sindacati e patronati, istituti di ricerca storica e altri

enti coinvolti, nella convinzione che la loro esperienza costituisca un prezioso sostegno nell'interesse di tutti gli aventi diritto. A tal proposito, l'11 ottobre 2000 è stato istituito il Comitato di coordinamento degli enti, associazioni e patronati che operano per il risarcimento alle vittime italiane.

Le notizie sopra dettagliatamente riportate erano state anticipate dal Ministero degli affari esteri. In una lettera del 26 ottobre lo stesso Ministero segnalava che, dopo aver seguito in raccordo con l'Ambasciata a Berlino tutte le fasi preparatorie della legge, continuava a seguire quelle esecutive attraverso contatti con le altre Amministrazioni interessate, con l'OIM di Roma e con le Associazioni nazionali che tutelano gli interessi degli ex deportati italiani. Aggiungeva ancora che presso la Farnesina era stata convocata una riunione di coordinamento con i ministeri del Tesoro, della Difesa e dell'Interno, che si erano dichiarati disponibili a fornire ogni utile assistenza agli interessati per il reperimento della documentazione necessaria alle richieste di indennizzo. Si era tenuta altresì una riunione con le principali Associazioni di categoria per assicurare il coordinamento con l'Ufficio OIM di Roma ed il loro supporto all'istruzione delle pratiche.

Più recentemente la Missione in Italia OIM ha informato di aver pre-registrato nella propria banca dati oltre 44.000 nominativi di potenziali beneficiari. Come disposto dalla Fondazione tedesca, i richiedenti ebrei italiani sono stati indirizzati alla *Conference on Jewish Material Claims Against Germany* (ufficio di Francoforte) competente per le loro richieste di indennizzo. Per quanto riguarda la concessione degli indennizzi a favore di quanti hanno subito danni patrimoniali, in circostanze in cui vi sia stata l'attiva partecipazione delle industrie tedesche, l'OIM è stata incaricata di assistere potenziali beneficiari indipendentemente dal fatto che siano ebrei e dal loro luogo di residenza. Su questo ultimo aspetto sono intercorsi colloqui ed incontri tra rappresentanti della Commissione e responsabili OIM. In questo ultimo periodo la Missione OIM di Roma ha concentrato le proprie attività sull'invio della modulistica per la richiesta di indennizzo.

Anche il Ministero degli affari esteri ha fornito ulteriori notizie in merito segnalando che nel novembre 2000 una Missione composta da funzionari dello stesso ministero e di quello della difesa si è recata a Berlino per illustrare alle autorità tedesche la posizione italiana sugli Internati militari italiani (IMI). Agli interlocutori tedeschi è stato rappresentato il crescente interesse destato negli ex deportati, nell'opinione pubblica e nel Parlamento dalla creazione del Fondo e come la esclusione della categoria più numerosa (costituita appunto dagli internati militari) avrebbe provocato profonda delusione ed amarezza. Non si è in grado di riferire in questa sede sulla decisione definitiva da parte del Consiglio d'amministrazione del Fondo, attesa per il mese di marzo 2001.

Appare da ultimo importante segnalare che al comma 84, articolo 144 della "Legge finanziaria 2001" è stato previsto che "al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945 il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive L. 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli Enti e Associazioni che predispongono gli atti per le procedure di risarcimento".

4. Obiettivi generali, linee essenziali di riferimento ed ampiezza della ricerca

La diversa estrazione professionale e la diversa collocazione istituzionale dei Commissari ha immediatamente segnalato la necessità di delineare certi e condivisi obiettivi nonché di definire un sia pur provvisorio schema programmatico dei lavori nella prospettiva di condurre la ricerca con una metodologia aperta, non costrittiva e, purtuttavia, ancorata a chiari presupposti e precisi punti di riferimento.

4.1. OBIETTIVI GENERALI

a) analisi complessiva della normativa di carattere legislativo e regolamentare, nonché delle circolari e di eventuali altri provvedimenti di carattere interno;

b) quantificazione del fenomeno, sia in rapporto alle persone che avevano subito i provvedimenti, sia in rapporto alla qualità, quantità e valore complessivo dei beni confiscati ed eventuale analisi dettagliata di situazioni relative a città scelte a campione, anche in considerazione della organicità della documentazione acquisita;

c) analisi della normativa inerente alle restituzioni e quantificazione del fenomeno nei limiti consentiti dalla documentazione acquisita.

4.2. LINEE ESSENZIALI DI RIFERIMENTO

Già nella primissima fase dei lavori i Commissari si sono riconosciuti nelle seguenti linee essenziali così come desunte dall'appunto orientativo di un Commissario.

a) ambito cronologico della ricerca: il periodo ottobre 1938 - aprile 1945 (dall'annuncio pubblico della prima disposizione sui beni del Regno d'Italia alla caduta della Repubblica sociale italiana) e il periodo immediatamente precedente le "leggi razziali";

b) sviluppo cronologico delle acquisizioni

1) periodo precedente la promulgazione delle leggi razziali

- vendite/svendite "precauzionali" di immobili e aziende;
- cessazione di commesse ad aziende e conseguente cessione di queste;

2) ottobre 1938 - settembre 1943

- vendite/svendite non obbligatorie di immobili ed aziende;
- cessazione ufficiale di commesse con conseguente, inevitabile cessazione di aziende;
- cessione obbligatoria delle proprietà immobiliari classificate eccedenti;
- cessione obbligatoria delle aziende classificate "non conservabili";

3) settembre 1943 - aprile 1945

- sequestri e confische "legali" di tutti i beni (in particolare al momento degli arresti);
- furti e distruzioni.

4) periodo del dopoguerra (a partire dal giugno 1944)

- Periodo in cui ricadono tutti i provvedimenti riparatori

Nell'appunto orientativo si faceva riferimento anche alle tipologie dei beni acquisiti e che riguardavano, oltre a fabbricati urbani, aziende, terreni, mobili, anche conti correnti bancari, cassette di sicurezza, titoli azionari, polizze assicurative, beni artistici, beni delle comunità israelitiche e degli altri enti ebraici.

c) natura delle acquisizioni: tutte le "acquisizioni", comunque e a qualunque fine ottenute da organismi pubblici o privati (italiani o stranieri), o da singoli privati (o gruppi di privati) la cui azione fu sollecitata o resa possibile da azioni di detti organismi. Aderendo ad una concezione ampia del termine "acquisizione" non veniva esclusa la possibilità di esaminare anche la più generale questione della eliminazione delle fonti di reddito e dell'impovertimento complessivo dei perseguitati.

d) ex possessori: tutte le persone, di qualsiasi nazionalità o apolide, classificate all'epoca "appartenenti alla razza ebraica" (nonché - quando del caso - i loro congiunti non classificati tali) e tutti gli enti ed organismi ebraici.

e) ambito geografico di riferimento

- dall'ottobre 1938 all'8 settembre 1943: i territori facenti parte del Regno d'Italia (compresi Pola, Fiume, Zara e - dal maggio 1941 - la Dalmazia e la Slovenia);

- dall'8 settembre alla rispettiva liberazione: le Regioni assoggettate al Governo denominato della Repubblica sociale italiana e alla occupazione del III Reich;

- limitatamente al primo periodo (ottobre 1938 - 8 settembre 1943): il Dodecanneso, le colonie d'Africa e l'Albania (relativamente alla applicazione della normativa "metropolitana" e/o quella eventuale "locale");

- i territori occupati in Grecia e Francia (relativamente ai beni dei profughi internati dalle autorità italiane);

f) "acquisitori": italiani fino all'8 settembre 1943, italiani e/o tedeschi (o eventualmente altri) dopo l'8 settembre 1943.

4.3. AMPIEZZA DELLA RICERCA

Già nelle prime fasi di lavoro e, più ancora successivamente, è emersa con chiarezza l'ampiezza della ricerca e la conseguente necessità di operare con equilibrio tra la istanza di acquisire documentazione e testimonianze utili e la esigenza di rispettare i tempi assegnati alla Commissione per la stesura del rapporto finale. Nel corso dei lavori la stessa Commissione ha dovuto successivamente conciliare l'esigenza di pervenire ad una composizione aggregata dei dati rilevati e la naturale propensione ad approfondire particolari e specifiche casistiche. Nelle considerazioni finali saranno ulteriormente com-

mentate queste dinamiche interne alla Commissione anche ai fini di evidenziare quanto è stato possibile rilevare e quali eventuali altri ambiti di approfondimento possano prospettarsi. In questo “resoconto” corre l’obbligo di precisare che, grazie anche alle diverse esperienze rappresentate in Commissione, la ricerca è stata condotta a vasto raggio e che, proprio per questo, è andata via via maturando la consapevolezza della sua incompiutezza.

5. Organismi consultati e metodologia adottata

In coerenza con quanto affermato al punto 4.3 la Commissione ha contattato, direttamente o indirettamente, numerosi organismi ritenuti depositari di documentazione utile ai fini della ricerca. Dal punto di vista metodologico si è operato come segue:

- attraverso corrispondenza a cura della Presidenza e della Segreteria della Commissione cui sono spesso seguiti o si sono affiancati non pochi contatti telefonici di interpretazione o di arricchimento dei dati;

- attraverso corrispondenza a cura di organismi o di persone rappresentati o presenti in Commissione;

- attraverso contatti e visite dirette di Commissari.

Nel presente contesto non è agevole né si ritiene peraltro indispensabile ricostruire la ricca corrispondenza intercorsa né i numerosi contatti avuti. Ci si limita, per questo, a riferire sui passaggi ritenuti più significativi precisando che, per alcuni, vengono riportati sinteticamente in questa sede i contenuti della corrispondenza intercorsa mentre, per altri, si rinvia alla ricca documentazione pervenuta alla Commissione sulla cui base è stato possibile redigere il Rapporto conclusivo.

5.1. ORGANISMI CONSULTATI DALLA PRESIDENZA E DALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Prefetture e Questure, Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano, Presidente della Giunta per la Regione autonoma della Valle d’Aosta

Lettera dell’11 gennaio 1999 Di.C.A./158/III 5.4.7.4 e 158/III. 5.4.7.5 con oggetto “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”. Si chiede in sostanza documentazione di base relativa agli argomenti di interesse della Commissione.

Archivi di Stato e Archivio centrale dello Stato

Lettera dell’11 gennaio 1999 Di.C.A./157/III 5.4.7.6. con oggetto “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati” Si chiede documentazione analoga.

Su questa richiesta di base si è successivamente innestata numerosa altra corrispondenza per l’invio o la integrazione di documenti o per l’approfondimento di casi particolari.

Con particolare riferimento all’Archivio centrale dello Stato va segnalato che questo ha costituito una sede pressoché permanente di consultazione presso il quale è stato possibile prendere visione di numerosi fondi archivistici. È superfluo rilevare che questa documentazione, unitamente a quella degli Archivi di Stato, è risultata di primaria importanza.

Commissariati del Governo per le Province autonome di Bolzano e di Trento, Presidenza della Regione Valle d’Aosta, Prefetture della Repubblica, Archivi di Stato, Soprintendenze per i beni artistici e storici, Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e storici.

Lettera del 25 febbraio 1999 Di.C.A./1921/III.5.4.7.9. con oggetto “Opere d’arte di proprietà ebraiche sequestrate e/o confiscate in Italia, nel periodo 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945, nei territori direttamente amministrati dalle Forze armate governative del III Reich, ovvero dalla c.d. Repubblica sociale italiana.”

Con riferimento anche a due circolari del 1 dicembre 1943 e 14 aprile 1944 dell'allora ministro dell'Educazione nazionale, si chiede agli uffici in indirizzo se abbiano documentazione o notizie di provvedimenti o azioni di forza concernenti il sequestro o la confisca di "opere d'arte di proprietà ebraica" nonché del loro destino.

A questa ha poi fatto seguito altra corrispondenza.

In appoggio e a sostegno delle iniziative della Presidenza della Commissione vanno segnalate anche:

– la lettera del 22 gennaio 1999, n.3256 dell'Ufficio centrale per i beni archivistici indirizzata alle Soprintendenze archivistiche. In questa lettera si pregavano i soprintendenti di voler verificare la presenza di serie documentarie pertinenti al tema presso gli archivi vigilati, con particolare riferimento a quelle dei Comuni e delle Banche che sottoscrissero contratti con l'Egeli (Ente per la gestione e la liquidazione immobiliare) per individuare i beni da espropriare e per gestirli;

– la lettera del 25 gennaio 1999 n. 418.8901.15 (137) dell'Ufficio centrale per i beni archivistici indirizzata ai direttori degli Archivi di Stato.

In questo contesto merita segnalare la collaborazione offerta dallo stesso Ufficio centrale sia per l'invio diretto di documentazione, sia per aver favorito la consultazione di alcune bobine dell'archivio "Allied Control Commission Italy 1943-1947". Di notevole interesse è risultata anche la documentazione inviata dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Archivi storici delle Province autonome di Trento e Bolzano

Lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2253/III 5.4.7.6. con la quale si chiedevano documenti concernenti provvedimenti adottati dalle autorità governative che amministravano direttamente queste due Province in relazione alla legislazione allora vigente nei territori del III Reich.

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica

– lettera del 12 febbraio 1999 Di.C.A./1367/III.5.4.7.1. con la quale si chiedevano documenti riguardanti l'Egeli (Ente di gestione e di liquidazione immobiliare);

– lettera del 31 marzo 1999 n. 608331 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmettevano prime indicazioni sulla custodia degli atti dell'Egeli;

– lettera del 7 giugno 1999 n.615407 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmettevano copie del dm 29.12.1997 del bilancio finale di liquidazione, della relazione illustrativa e dei quadri di raffronto delle attività e passività relativi alla gestione liquidatoria dell'Egeli;

– lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2250/III.5.4.7.1. con la quale la Presidente chiedeva di far conoscere verso quale tipo di risparmio – investimento gli italiani e, in particolare, i cittadini definiti "ebrei" indirizzavano le loro disponibilità economiche negli anni interessati alla indagine storica della Commissione;

– lettera del 10 maggio 1999 n.3189 del Gabinetto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con la quale si rispondeva che, per quanto di competenza, essendo l'emissione di titoli di Stato al portatore, era impossibile risalire ai possessori dei suddetti titoli. Alla risposta veniva comunque allegata la relazione del direttore generale del debito pubblico alla Commissione di vigilanza per gli esercizi finanziari dal 1927 - 28 al 1948 - 49 dalla quale si sarebbero potuti desumere tutti gli elementi relativi alla emissione dei prestiti nel citato periodo.

Ministero delle Finanze

Con l'Amministrazione finanziaria è intercorsa una nutrita corrispondenza. Si richiama in modo particolare la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A. 4117/III.5.4.7.1. indirizzata al Ministero delle finanze (Gabinetto; Dipartimento delle entrate; Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, Direzione centrale servizi doganali) e al Comando della Guardia di finanza.

Con la lettera si chiedeva di accertare l'esistenza di documentazione presso le ex Intendenze di finanza e delle circoscrizioni doganali. Si chiedeva, in particolare, se fossero documentati casi di perso-

ne classificate “di razza ebraica” per l’allora esistente legislazione antisemita che, al momento dell’emigrazione dall’Italia ovvero della spedizione all’estero di masserizie o bagagli, fossero state denunciate.

Con successive lettere venivano interessate la Direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise; le Direzioni compartimentali del territorio dell’Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio del territorio di Viterbo; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio del territorio, Sezione staccata di Teramo.

Anche se indirettamente, ha interessato l’Amministrazione finanziaria la lettera del 15 luglio 1999 Di.C.A./7344/III.5.4.7.6. indirizzata agli Archivi di Stato di Cuneo, Mantova, Novara, Pavia, Piacenza, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Varese, Vercelli e Viterbo. La richiesta veniva formulata tenendo conto che, dalla documentazione pervenuta, risultavano numerose situazioni che vedevano coinvolti gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria (ex Intendenze di finanza).

In appoggio alle iniziative della Presidenza della Commissione si registrano una serie di lettere della stessa Amministrazione finanziaria alla propria struttura centrale e periferica

Agli atti risultano una serie di risposte (Dipartimento delle entrate, Dipartimento del territorio, Comando generale della Guardia di finanza, Archivi di Stato) tutte, peraltro, sostanzialmente negative.

Rilevata la frammentarietà delle risposte pervenute, la Commissione ha preso la iniziativa di interessare nuovamente i competenti uffici del Ministero indirizzando le due lettere seguenti:

– lettera del 2 giugno 2000 di Di.C.A./664/III.5.4.7.11 agli Uffici del territorio di 19 province considerate più coinvolte nella vicenda ai quali veniva chiesta documentazione eventualmente ancora conservata relativa agli uffici finanziari dell’epoca: Uffici del Registro (decreti di confisca delle proprietà ebraiche con i valori e la descrizione catastale); Uffici tecnici erariali (testimoniali di stato per i beni immobili confiscati); Intendenze di finanza (decreti di restituzione dei beni confiscati eventualmente esistenti alle voci “Patrimonio beni sequestrati P.N.F.” e “Sezione IV – Demanio dello Stato”);

– lettera del 19 luglio 2000 Di.C.A./8811/III.5.4.7.11 a tutte le Direzioni regionali delle entrate chiedendo in modo particolare notizie sulla specifica questione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l 27 dicembre 1953, n.968.

In linea di massima va osservato che i risultati delle risposte non sono apparsi pari alle attese.

Ministeri dell’Interno e degli Affari esteri

Per quanto riguarda il primo Ministero esiste agli atti una nota con la quale veniva trasmessa documentazione. Con lo stesso Ministero – ed in particolare con il Gabinetto e con la Direzione generale affari dei culti – sono stati presi contatti diretti per l’acquisizione di documenti di interesse. Gran parte della documentazione di questo Ministero, relativa agli anni della guerra, risulta già versata all’Archivio centrale dello Stato.

Con il Ministero degli affari esteri è intercorsa corrispondenza e sono stati presi contatti (anche con la partecipazione a riunioni) per chiarire qualche aspetto emerso dalla lettura di documentazione dell’epoca, per acquisire documentazione conservata presso l’Archivio storico del Ministero, per conoscere il parere dello stesso sulla problematica delle polizze stipulate nell’Europa dell’Est, per organizzare la partecipazione italiana alla Conferenza di Vilnius sulla sottrazione dei beni artistici (alla quale si farà cenno in altra parte del Rapporto).

Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte

– lettera del 7.1.1999 n.0027315 con cui la Commissione trasmetteva il documento finale della Conferenza di Washington sugli aspetti economici dell’Olocausto: opere d’arte. Si riportano i passi essenziali di questa lettera “A conoscenza della scrivente Commissione, a seguito di un accurato esame dell’archivio “Siviero” non risultano casi di opere d’arte di proprietà ebraica attualmente presso musei od istituzioni italiane. Né tanto meno sono emerse responsabilità di antiquari italiani, di cui tanto ha parlato la stampa, nel riciclaggio di opere confiscate dai nazisti ad israeliti. L’unico caso noto fu quello dello scambio tra il maresciallo Goering e l’antiquario Ventura di Firenze, con la consegna di opere italiane d’alta epoca in cambio di nove quadri di impressionisti sequestrati in Francia a collezionisti di origine israelitica. Al termine del conflitto tutte le nove opere vennero consegnate all’Ambasciata di Francia per la restituzione ai legittimi proprietari, mentre le opere cedute a Goering e successivamente

recuperate in Germania, vennero incamerate dallo Stato ai sensi della legge 14 gennaio 1950, n.77, essendo restata senza esito l'azione giudiziaria intentata contro lo Stato italiano dagli eredi Ventura. Né finora le organizzazioni ebraiche italiane, per quanto sollecitate da questa Commissione, hanno fatto conoscere intenzioni rivendicative”;

– lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2289/III.5.4.7.1 con la quale si chiedeva conferma che, sulla base di un esame dell'archivio “Siviero” non risultano opere d'arte di proprietà ebraica attualmente in deposito presso musei od istituzioni italiane. Si domandava ancora se “nell'archivio Siviero sono conservate attestazioni dei responsabili di dette istituzioni sulla non presenza di tali opere o se, comunque, Siviero sviluppò una indagine particolareggiata anche su tale questione”;

– lettera del 18.3.1999, n.00273/121 con la quale la Commissione interministeriale forniva una risposta negativa sostenendo che “se Siviero fosse stato a conoscenza di acquisizioni del genere, nell'archivio ne sarebbe restata traccia”. La Commissione inviava copia di alcune documentazioni sulla restituzione all'Unione delle comunità israelitiche italiane di materiale recuperato in Italia e in Germania. Segnalava ancora un verbale di consegna alla Comunità israelitica di Roma, in data 9 marzo 1966, di quattro oggetti di culto “provenienti da recuperi effettuati (dalla Delegazione per la restituzione) e di cui non sono stati rintracciati finora i legittimi proprietari”;

– lettera del 13.2.2000, n. 00273/52 con la quale la Commissione interministeriale inviava una serie di schede tratte dalla documentazione conservata nell'archivio “Siviero”. Nella lettera si segnalava ancora che era stata inviata a tutte le comunità ebraiche d'Italia una lettera circolare che ricalcava quella a suo tempo inviata da Siviero e che ebbe peraltro scarso riscontro.

A seguito di questo rapporto epistolare e dello stesso incontro avuto tra la Commissione Anselmi ed i responsabili della Commissione interministeriale (di cui si farà cenno più avanti), due Commissari – previe intese e con la collaborazione del suo Presidente – si sono recati negli uffici della stessa Commissione per approfondire la consultazione di fascicoli intestati a cittadini presumibilmente ebrei e a suo tempo vittime della sottrazione di opere d'arte. In quella occasione fu possibile acquisire documenti di notevole interesse conservati in una busta avente ad oggetto “Unione Comunità Israelitiche”: a questi documenti si farà riferimento nel contesto della trattazione sulla asportazione dei beni artistici e culturali.

Comando Carabinieri – Tutela patrimonio artistico

– lettera del 24 marzo 2000 Di.C.A./3697/III.5.4.7.8 al Comandante con la quale si segnalava l'interesse della Commissione ad avere informazioni eventualmente raccolte nel quadro della attività di tutela e di recupero del patrimonio artistico;

– lettera del 19 maggio 2000 del Comando Carabinieri n.60/431-23-1997 con la quale si informava che “allo stato, ci si muove d'intesa con la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d'arte con la quale a suo tempo è stata realizzata la pubblicazione “L'Opera da ritrovare” integralmente informatizzata nella banca dati gestita dal Comando [...]”. Si aggiungeva peraltro che “la specifica attività finora non ha permesso di risalire a beni sottratti a cittadini ebraici, anche perché al momento non si dispone di dati che ne facciano risalire la proprietà”.

Arma dei Carabinieri

Oltre ad altra corrispondenza indirizzata ad alcuni Comandi locali, con lettera del 14 giugno 2000 Di.C.A./7408/III.5.4.7.8 veniva richiesto al responsabile dell'Ufficio storico del Comando generale dei Carabinieri di predisporre una ricerca di documenti eventualmente esistenti e riguardanti “segnalazioni, direttive e rapporti concernenti espropri, sequestri, confische, prelevamenti illegali e distruzioni a danno di persone dichiarate di “razza ebraica”, di Comunità israelitiche o di altri enti similari per il periodo 1938-1945”. Non si è ottenuta alcuna risposta.

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

– lettere del 21 luglio Di.C.A./7530/III.5.4.7.1 e del 21 settembre Di.C.A. 9097/III.5.4.7.1. Si chiedeva documentazione relativa sia a provvedimenti di sequestro o confisca da parte delle autorità nazifasciste, sia eventuale documentazione che comprovasse, una volta abrogata la legislazione antiebraica, l'avvenuta restituzione agli interessati dei loro beni sequestrati e/o confiscati;

– lettera di risposta dell’Istituto del 9 novembre 1999 n. A8/2091. Essa faceva riferimento a documentazione già inviata dall’Istituto di Trieste e alle indicazioni dell’Istituto di Grosseto, secondo il quale, presso l’Archivio di Stato di Grosseto erano conservati documenti Egeli. Inviava quindi documenti rinvenuti nei fondi del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia e del Comitato di liberazione Lombardia (es. documenti e corrispondenza riguardante la esclusione dalla applicazione delle leggi di guerra degli ebrei tedeschi ed austriaci; decreto del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia con il quale venivano dichiarate decadute tutte le misure di discriminazione delle persone fisiche appartenenti all’ebraismo; decreto che istituiva un Commissario straordinario per le Comunità israelitiche dell’Alta Italia).

Segnalava ancora che nel fondo Carlo a Prato erano presenti numerosissimi ritagli stampa con articoli antisemiti e con diverse pubblicazioni ebraiche.

Istituto della resistenza in Cuneo e Provincia.

– lettera del 29 novembre Di.C.A./11469/III.5.4.7.8. con cui venivano richieste le buste n. 686, 687, 688 del fondo Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo riguardanti l’attività economica della popolazione ebraica;

– lettera del 18 gennaio 2000 n. 76/12B con la quale l’Istituto rispondeva inviando la documentazione richiesta.

Monopoli di Stato

– lettera dell’ottobre 1999 Di.C.A./9634/III.5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni sulla cessazione di un esercizio di tabaccheria per “revoca della licenza”. Si chiedeva anche di conoscere il comportamento dei Monopoli di Stato nei confronti dei fornitori, dei rivenditori al dettaglio e dei propri dipendenti classificati “di razza ebraica”;

– lettera del 19 aprile UDG/1900 RP con la quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ribadiva che “limitatamente agli archivi della Direzione generale si era provveduto ad effettuare dal mese di agosto u.s. presso l’Archivio centrale dello Stato ripetuti versamenti delle carte di interesse storico, tra cui il cessato archivio delle Divisioni stato giuridico e pensioni (anni 1980-1960) comprensivo dei relativi schedari nominativi nel quale sarà possibile reperire i fascicoli personali dei dipendenti di religione ebraica già appartenenti ai ruoli della scrivente Amministrazione”.

Società italiana degli autori ed editori

– lettera del 17 giugno 1999 Di.C.A./6549/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazioni sul comportamento della SIAE nei confronti dei cittadini dichiarati “ebrei”;

– lettera del 6.9.1999 con cui veniva inviata una breve ma essenziale relazione sul comportamento della SIAE;

– lettera del 13 ottobre 1999 Di.C.A./9796/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazioni sulla posizione di tre persone;

– lettera del 10 novembre 1999 con la quale venivano inviati gli elementi conoscitivi richiesti.

Fondazione Mondadori

– lettera del 6 marzo 2000 Di.C.A./III.5.4.7.7 con la quale si interessava la Fondazione in merito a tre confische di diritti d’autore e si chiedevano notizie di carattere generale sulla intera questione della corresponsione dei diritti economici d’autore a persone “di razza ebraica” posteriormente al 1938;

– lettera del 17 marzo 2000 della Fondazione Mondadori nella quale si affermava testualmente che “il tema è di estremo interesse e cercheremo di individuare un ricercatore con le competenze necessarie per svolgere le indagini richieste e mi auguro che gli archivi conservati possano aiutarci nella ricerca”.

Istituto nazionale delle assicurazioni

– lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4118/III.5.4.7.12 con la quale si chiedevano informazioni su una polizza vita (compresa in titoli di vario genere considerati dall’Egeli non più validi perché caduti

in prescrizione e divenuti pertanto inefficaci), e sul significato di una comunicazione della Direzione generale INA al capo della Provincia di La Spezia;

– lettera del 10 maggio 1999 dell’INA con la quale si fornivano elementi di risposta negativi a quanto richiesto. Nella lettera si faceva presente, peraltro, che è prassi dell’INA, pur in assenza della documentazione, procedere ugualmente alla liquidazione dei contratti appartenuti alle vittime dell’Olocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari siano in grado di produrre, come era avvenuto nel recente passato. Successivamente, con l’INA sono stati sviluppati ulteriori contatti diretti consentendo di individuare una polizza che, in caso di reperimento del relativo beneficiario, potrebbe essere liquidata. La Commissione si è attivata in tal senso.

Poste Italiane spa

Si richiamano:

– la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4139/III.5.4.7.8. con oggetto “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati. Atti d’archivio. Ricerche”. Sulla scorta di alcune informazioni relative alla città di Parma si chiedeva di svolgere una ricerca su alcuni titoli di risparmio postali sottoscritti da “cittadini ebrei”. Si chiedeva in particolare se si fosse provveduto alla restituzione agli aventi diritto o se, in assenza del titolare o di loro eredi, gli importi fossero stati trasferiti, senza spese, all’Unione delle comunità israelitiche italiane. A questa lettera si rispondeva facendo presente che, per quanto riguarda i richiamati titoli, l’Amministrazione ne aveva disposto la riapertura contabile con l’aggiornamento del credito, comprensivo di interessi a tutto il 31.12.1998. Con la stessa lettera si chiedeva alla Commissione se tali partite contabili dovessero essere estinte ed a quale data, nonché la destinazione da dare alle rispettive somme;

– la lettera del 16 ottobre 1999 Di.C.A./9874/III.5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni su una serie di libretti postali di risparmio aperti presso l’Ufficio postale di Vò Euganeo da cittadini dichiarati ebrei ed internati nel campo di concentramento ivi allestito. A questa lettera si rispondeva che era stata interessata la filiale di Padova affinché venissero attivate ricerche presso l’Agenzia di Vò Euganeo;

– la lettera del 16 dicembre 1999 Di.C.A./12298/III.5.4.7.8. con la quale veniva interessato il presidente dell’Ente ad una serie di quesiti intesi ad approfondire la problematica complessiva del risparmio postale. Si rispondeva assicurando di avere interessato ai quesiti la competente Divisione servizi finanziari;

– la lettera del 21 febbraio 2000 Di.C.A./2003/III.5.4.7.8. con la quale si chiedeva se nei tre comuni a suo tempo sede di campi di concentramento – Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo, Bolzano-Gries – in alcuni precisi periodi, furono aperti libretti di risparmio postale;

– la lettera del 23 marzo 2000 n.1254 con la quale il presidente di Poste italiane Spa, sciogliendo la precedente riserva, rispondeva agli specifici quesiti rivolti al risparmio postale segnalando in particolare che:

– “Le scritture in nostro possesso, benchè distinte per singole provincie e organizzate per ordine cronologico di emissione dei titoli del risparmio, non sono purtroppo comprensive di elencazioni anagrafiche degli intestatari che consentano ricerche a partire dal loro nome; il ricorso a tecnologie meccanografiche nella tenuta dei conti risale solo all’anno 1972 e va rammentato che la completezza degli archivi cartacei ha risentito delle ingiurie del tempo o dell’invio al macero di intere cartelle ove compiuti i pur lunghi periodi di giacenza;

– La datazione dei primi supporti informatici applicati ai libretti di risparmio postali, può consentire l’elencazione di quelle partite contabili accese nel periodo 1938-1945 e prescrittesi, per decorrenza dei termini, dall’anno 1972 in poi; i dati presenti nella migrazione consentono di desumere l’ufficio P.T. di emissione, il numero di conto, l’importo prescritto ed acquisito a bilancio ma, purtroppo, non l’indicazione degli intestatari;

– La Cassa depositi e prestiti non possiede, oltre alla prescritta rendicontazione generica e generale dovuta dall’ex Amministrazione PT, alcuna rilevanza documentale utile alle ricerche di codesta Commissione: l’apporto conseguibile con il suo coinvolgimento nella vicenda appare, pertanto, a livelli irrilevanti”.

– lettera del 25 ottobre 2000 Di.C.A./11536/III.5.4.7.8 con la quale la Commissione manifestava l’intendimento di “svolgere una indagine capillare sui libretti postali o conti correnti [...] aperti da ebrei

nel periodo più acuto delle cosiddette leggi razziali” esprimendo anche l’avviso che l’indagine “vada operata con riferimento a tutti gli uffici postali dei comuni presso i quali furono aperti campi di internamento e presso gli uffici postali dei comuni dove risulta siano stati confinati ebrei”. Si concludeva segnalando il desiderio di “ricevere le copie delle partite contabili dei conti correnti relativi ai libretti emessi dagli uffici postali dei comuni evidenziati negli allegati elenchi, limitatamente ai periodi ugualmente indicati”. Come sarà detto in altra parte del Rapporto, Poste italiane spa ha risposto inviando la documentazione richiesta.

Procura militare

La corrispondenza ha inizio in occasione della pubblicazione su “Il Messaggero” di Roma del 20 maggio 1999 di una intervista rilasciata dal procuratore militare di Roma concernente l’archiviazione di fascicoli processuali relativi a crimini di guerra. Si segnala la corrispondenza intercorsa in merito:

– lettera del 26 maggio 1999 Di.C.A./5380/III 5.4.7.1 con la quale la Commissione interessava la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione a fornire utili dati nonché documentazione di interesse (carteggio attualmente posseduto o inviato per competenza alla autorità giudiziaria militare) riguardante “episodi di spoliazione di beni mobili (denaro, gioielli ecc.) effettuata da militari germanici o della RSI ovvero congiuntamente fra loro, che, all’atto dell’evento criminoso principale perpetrato nei confronti di cittadini dichiarati “ebrei” dalle allora vigenti leggi razziali, prima di provvedere all’eccidio degli stessi, ovvero immediatamente dopo, abbiano depredata le vittime dei loro beni”;

– lettera del 2 giugno 1999, n.2/1099 con la quale la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione interessava il procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello a voler “comunicare elementi riferibili alla consistenza e alla qualificazione dei fatti e alla verifica di episodi o azioni così come sopra segnalati acquisendo e trasmettendo copia dei documenti di archiviazione, sempre che non ostino motivi di giustizia”;

– lettera dell’11 giugno n. 906 99-0624/AGO con cui la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d’appello segnalava alla Commissione il parere che le richieste del procuratore generale militare della Repubblica presso la Cassazione dovessero essere esaminate dalle singole autorità giudiziarie militari di merito eventualmente interessate. Si aggiungeva al riguardo che “spetta infatti a queste – pubblici ministeri e giudici – anche sulla base dello stato e dei risultati dei procedimenti instaurati, non solo valutare la sussistenza e la consistenza di fatti di spoliazione di beni mobili in danno di cittadini ebrei ma, soprattutto, di stabilire, caso per caso, se le specifiche situazioni processuali consentano il rilascio dei relativi documenti”;

– lettera del 20 ottobre 1999 n. P1099-1103/AGO con la quale la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d’appello trasmetteva alla Commissione il materiale documentario pervenuto dalla Procure militari della Repubblica di Roma, Padova, Verona, Torino, La Spezia, Napoli, Bari, Palermo.

Premesso che le Procure militari della Repubblica di Padova, Verona, La Spezia, Napoli, Bari, Palermo segnalavano di non disporre di elementi informativi utili, altre Procure segnalavano le seguenti vicende:

a) la Procura militare di Roma inviava stralci della sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 con la quale il tenente colonnello delle SS germaniche Herbert Kappler veniva riconosciuto colpevole di requisizione arbitraria per aver costretto “gli appartenenti alla Comunità israelitica di Roma a consegnargli entro 36 ore Kg.50 di oro con danno patrimoniale di rilevante entità per la Comunità israelitica di Roma [...]”;

b) la Procura militare di Torino segnalava che, nell’ambito delle indagini a carico di Theo Saevecke (il relativo processo aveva condotto alla condanna all’ergastolo dell’imputato) era emerso che il Saevecke, con lettera del 22 maggio 1944 con intestazione “Ufficio IV dell’Aussen Kommand” di Milano, protocollo 1535/45 chiedeva al capo della provincia e prefetto di Milano Piero Parini, di “voler fermare i valori patrimoniali dell’ebreo Reinach, proprietario della società Oleoblitz e di altri beni di varia natura”. La lettera è conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, nel fondo Gabinetto di Prefettura, serie Confische beni ebraici e, in copia, al Centro di Documentazione ebraica di Milano. Nella lettera era scritto che “il 6 dicembre 1943 Reinach è stato da me incluso nel provvedimento di evacuazione”. Infatti venne inviato per la deportazione con il convoglio ferroviario partito per Auschwitz da Milano il 6 dicembre 1943 e morì durante il viaggio. Segnalava ancora che nell’ambito

di un altro procedimento la Procura aveva acquisito una sentenza emessa dal giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Torino, in data 6 ottobre 1950: sentenza che veniva allegata facendo essa riferimento al saccheggio della Sinagoga israelitica in Torino, effettuato nel giugno 1944.

A completamento di questa rassegna – e sebbene non sia strettamente aderente al tema – si segnala il decreto di archiviazione del procedimento nei confronti di Titho Karl Friedrich, comandante del Campo di concentramento di Carpi-Fossoli (Modena), Haage Hans, Vice comandante e altri militari appartenenti alle SS germaniche, indagati per il reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici e violenza contro prigionieri di guerra per avere cagionato la morte di 67 persone che non prendevano parte alle operazioni belliche e si trovavano internate quali prigionieri di guerra nello stesso Campo di concentramento. Il decreto era stato emesso il 10 novembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di La Spezia. Nelle osservazioni preliminari del decreto si legge, fra l'altro, che “in realtà, dal copioso materiale documentale agli atti, si ha notizia anche di altri efferati crimini commessi dal personale militare tedesco del Campo in danno dei prigionieri italiani, fra cui spiccano – ad esempio – l'uccisione di due internati ebrei a colpi di pistola, con banali pretesti [...]”.

Avvocatura generale dello Stato

– lettera del 18 marzo 1999 Di.C.A./278/III.5.4.7.1. indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato con oggetto: “1938-1945 legislazione antisemita. Vicende connesse con l'acquisizione da parte di organismi pubblici e privati di beni c.d. “ebraici”. Pareri espressi sulla materia da codesta Avvocatura”. Segnalando di essere già in possesso del parere espresso dall'Avvocatura in data 29 marzo 1960 recante il n. 7290/665.60 su richiesta del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato del 9 maggio 1960 prot. 602619/AG, la Presidente pregava l'Avvocatura generale dello Stato di “voler trasmettere copia di tutti gli eventuali pareri espressi sulla materia di che trattasi, corredati dalla relativa documentazione che ha determinato la relativa espressione del parere riguardante gli aspetti gestionali, liquidatori e/o successori dei beni c.d. “ebraici” da parte di Egeli, Arar ed enti simili, nonché di altre Amministrazioni statali comunque interessate alla problematica in parola”. Quanto sopra “al fine di ottenere un più chiaro quadro delle disposizioni interpretative ed applicative della normativa in oggetto”;

– lettera del 21 luglio 1999 n. 14898 T.t.VI 17/99 con la quale l'Avvocatura segnalava che sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione “non è possibile soddisfare la richiesta [...] anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di pareri presumibilmente resi in data anteriore alla informatizzazione dell'archivio. Si prega, pertanto, di voler fornire più circostanziati elementi di ricerca al fine di individuare gli eventuali affari consultivi della materia de qua;”

– lettera dell'11 febbraio 2000 n. 3046 Tit VI 17/99 con la quale la stessa Avvocatura segnalava ancora che “a seguito dei contatti intercorsi con l'avv. Dario Tedeschi, spiace dover comunicare che, purtroppo, anche le ulteriori ricerche effettuate non hanno consentito di individuare eventuali pareri resi da questa Avvocatura generale sulla legislazione antisemita ed, in particolare, in materia di acquisizione di beni ebraici. Tuttavia, come concordato per le vie brevi si è provveduto ad interpellare le Avvocature distrettuali al fine di acquisire copia di eventuali pareri in argomento custoditi presso gli archivi delle altre sedi dell'Istituto”.

5.2. INIZIATIVE DI ORGANISMI O PERSONE RAPPRESENTATI O PRESENTI IN COMMISSIONE

Si ritiene di dover richiamare le iniziative assunte dall'Associazione bancaria italiana (ABI), dalla Associazione nazionale fra le imprese assicurative (ANIA), dal capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Si tratta, ovviamente, di settori di particolare interesse ai quali la Commissione ha attribuito la necessaria importanza.

In questa sede ci si limita a richiamare le iniziative intraprese, salvo riprendere i vari aspetti in sede di esame di merito.

Associazione bancaria italiana (ABI)

Lettera del 1 marzo 1999 n.LG/OF 001420 a firma del direttore generale dell'ABI alle Direzioni delle Banche.

Con questa lettera si è dato corpo ad una vera e propria ricerca di base interessando 851 Banche.

Alla lettera veniva allegato un documento molto articolato comprendente: una premessa; una rassegna delle disposizioni volte ad incidere sulla capacità di essere titolari di aziende, di detenere beni immobili o mobili da parte di soggetti qualificati “di razza ebraica” o che facevano espresso riferimento alla rivendicazione di beni oggetto di sequestri, confische e sottrazioni effettuati in adempimento di “leggi razziali”; un elenco delle Banche che risultavano operanti nel periodo considerato; una nota illustrativa sulla problematica dei rapporti “inattivi”; un questionario.

Hanno risposto alla lettera rinviando il questionario 192 Banche (l’85% circa del totale dell’attivo del sistema), 24 delle quali – selezionate per aver fatto cenno o per avere inviato documentazione significativa – furono invitate ad un incontro promosso dalla Commissione per il 16 novembre 1999 e del quale si farà cenno più avanti.

Successivamente all’incontro, e aderendo ad un apposito invito della Presidente (lettera del 6 dicembre 1999 Di.C.A./1795/III.5.4.7.10) le stesse Banche hanno inviato l’elenco della documentazione in proprio possesso provvedendo anche, in diversi casi, ad unire fotocopie, spesso copiose, della stessa.

Preso atto del particolare interesse rivestito dalla documentazione trasmessa da alcune Banche, nel giugno 2000 la Commissione decideva di operare ricerche più mirate i cui risultati sono riportati nel presente Rapporto.

A conclusione del lavoro compiuto presso l’Archivio centrale dello Stato con la formazione di una banca dati sui provvedimenti di confisca, l’ABI assicurava una ulteriore collaborazione. In data 20 luglio 2000 il rappresentante dell’Associazione in seno alla Commissione indirizzava infatti ad un considerevole numero di Banche una lettera alla quale erano rispettivamente allegati elenchi di decreti di confisca di beni mobili di cui le stesse furono depositarie all’epoca della persecuzione antiebraica; alla lettera veniva allegata anche una nota esplicativa. Alle Banche veniva chiesto di procedere ad un riscontro della documentazione; le risposte sono conservate presso la Segreteria della Commissione.

Banca d’Italia

Il rappresentante della Banca d’Italia ha sistematicamente partecipato alle riunioni della Commissione e del Gruppo ristretto di lavoro concorrendo al Rapporto finale con un contributo sul ruolo svolto dalla stessa Banca nel periodo di interesse.

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)

Lettera del 18 marzo 1999 n. 0083 circolare 33 a firma del direttore generale dell’ANIA alle 246 Imprese associate. Nella lettera si segnalava che la questione degli atti di spoliazione forzata subita dagli ebrei nel quadro della persecuzione razziale organizzata dai regimi nazi-fascisti e dai loro alleati è tornata da qualche tempo prepotentemente all’attenzione in molti Paesi, sia per approfondire sempre meglio la conoscenza sul piano storico di ciò che è accaduto in Europa in quei tragici anni, sia in vista della definizione di concrete iniziative restitutorie e risarcitorie in favore degli aventi diritto. Si faceva, quindi, cenno ad iniziative a livello internazionale ed alla costituzione della Commissione italiana.

Ciò premesso, si invitavano le Imprese di assicurazione a compilare un apposito questionario sostanzialmente simile a quello dell’ABI.

Hanno risposto alla lettera rinviando il questionario 115 Imprese di assicurazione, 6 delle quali fornendo elementi conoscitivi di interesse. Analogamente a quanto avvenuto per le Banche, anche per le 6 Imprese di assicurazione è stato promosso un incontro del quale si farà cenno più avanti.

Gabinetto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

Lettere ufficiose del capo di Gabinetto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato – rappresentante del Ministero in seno alla Commissione – inviate nel periodo 18 - 26 marzo 1999 rispettivamente al segretario generale della Confesercenti (Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi), al direttore generale della CONFAPI (Confederazione italiana piccola e media industria), al segretario generale della Confcommercio (Unione del commercio, del

turismo e dei servizi), al presidente della CASA (Confederazione autonoma sindacati artigiani), al segretario generale della Confartigianato (Confederazione generale italiana dell'artigianato), al segretario generale del CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato), al direttore generale della Confindustria, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con successive lettere l'alto rappresentante ministeriale ha sistematicamente e puntualmente informato la Commissione sull'andamento delle risposte inviando anche copia della documentazione pervenuta.

Dei risultati della ricerca si dà conto nel Rapporto.

Unione delle Comunità ebraiche italiane e singole Comunità

In una lettera del 12 maggio 1999 n. 1444/350 indirizzata al segretario della Commissione, l'Unione segnalava di avere già iniziato da tempo una ricerca nel proprio archivio, affidando, a questo scopo, uno specifico incarico ad un proprio esperto. Nella lettera si precisava che il lavoro, abbastanza articolato, anche in considerazione della particolare struttura dell'Archivio storico, era comunque in avanzato stato di elaborazione e che sarebbe stata cura dell'Unione dare al più presto comunicazione del risultato raggiunto.

A prescindere da questa iniziativa dell'Unione è stato comunque possibile fare riferimento a qualche corrispondenza con alcune Comunità ebraiche. Non poche di esse, in gran parte tramite il rappresentante dell'Unione presso la Commissione, hanno inviato interessante documentazione.

Per proprio conto più Commissari hanno direttamente acquisito materiale documentario presso l'Archivio storico della Unione.

Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea

Il rappresentante dell'ente presente nella Commissione ha compiuto direttamente ricerche sugli archivi del proprio Istituto.

5.3. CONTATTI E VISITE DIRETTE DI COMMISSARI

La forte determinazione della Commissione ad esplorare ogni ambito di conoscenza, ha indotto alcuni Commissari a moltiplicare contatti e visite dirette presso sedi ministeriali (es. Ministero dell'interno; Ministero degli affari esteri; Ministero del tesoro, Ufficio liquidazione enti disciolti; Ministero del Tesoro, Commissione perseguitati politici; Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici; Archivio centrale dello Stato; singoli Archivi di Stato; Commissione interministeriale per il recupero di opere d'arte ecc.), con l'Amministrazione giudiziaria, con l'Avvocatura generale dello Stato, con Istituti di credito (es. Banca agricola mantovana, Banca commerciale italiana, Banca regionale europea, Cassa di risparmio di Trieste, Cassa di risparmio delle province lombarde, Credito italiano, S. Paolo IMI, Monte dei paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro), con Imprese di assicurazione (si ricordano, ad es., ancora l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Assicurazioni generali con cui – analogamente all'INA – è intercorsa una specifica corrispondenza), con responsabili di Archivi storici comunali e di Camere di commercio che hanno assicurato una disinteressata collaborazione, con studiosi del settore, con alcune Amministrazioni comunali e Comunità ebraiche.

Contatti di vario genere si sono avuti ancora con il Ministro per la pubblica istruzione (al quale è stata assicurata la collaborazione della Commissione in sede di elaborazione dei nuovi programmi sulla storia del Novecento), con il presidente della RAI, con l'Ambasciata di Svizzera in Italia che ha messo a disposizione della Commissione la pubblicazione "Testimonianze di rifugiati nei campi di lavoro in Svizzera durante la seconda guerra mondiale", con diverse Associazioni ed in particolare l'Associazione nazionale ex deportati, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione deportati e perseguitati politici di Trieste, con la Società di studi fiumani, con l'Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta di Como.

L'elencazione ha un carattere assolutamente esemplificativo e non esaurisce i numerosi rapporti intrattenuti dai Commissari con diverse sedi.

6. Incontri promossi dalla Commissione

La Commissione ha aderito ad alcune richieste di incontro e ne ha promosso essa stessa alcuni.

Di seguito si forniscono alcuni sintetici elementi “informativi” riportando gli incontri secondo l’ordine cronologico in cui sono avvenuti.

6.1. INCONTRO CON IL SIGNOR AVI BEKER, RAPPRESENTANTE DEL CONGRESSO MONDIALE EBRAICO (11 MARZO 1999)

L’incontro si è articolato in una breve introduzione della Presidente, in un diffuso intervento del signor Beker e in una conclusione della stessa Presidente Anselmi. Secondo il signor Beker, il Congresso mondiale ebraico si è mosso nella prospettiva di estendere la valutazione della persecuzione “razziale” da un livello più strettamente morale, ad un livello che considerasse anche gli aspetti più specificamente economico-finanziari.

Secondo il signor Beker, l’acquisizione delle proprietà e quella di altri beni, deve portare alla luce le responsabilità di quei Paesi che hanno collaborato con il III Reich nelle attività persecutorie e di spoliamento, anche perché molti di quei beni sono entrati a far parte dei rispettivi patrimoni statali nonché di quelli privati. Pur in presenza di una legislazione antisemita, il signor Beker riconosceva all’Italia, unitamente ad altri Paesi, di avere salvato moltissimi ebrei dall’Olocausto. Riconosciuti, peraltro, gli aspetti positivi, si segnalava la necessità di far emergere anche le situazioni negative onde tramandare a futura memoria quanto accaduto, ed evitare che, episodi come quelli verificatisi dalla fine degli anni ’30 alla prima metà degli anni ’40, possano ancora ripetersi. Il signor Beker riferiva ancora sulle difficoltà incontrate nella costituzione di altre Commissioni analoghe a quella italiana e sul loro funzionamento.

6.2. INCONTRO CON LE “ASSICURAZIONI GENERALI” (7 GIUGNO 1999)

All’incontro partecipò una delegazione molto qualificata della Compagnia di assicurazione costituita dal vice presidente e amministratore delegato dr. Gutty, dal direttore generale dr. Perissinotto, dal responsabile del settore legale della Compagnia avv. Cappuccio, da un ex dirigente ed ora consulente della Compagnia, il dr. Fanin.

Come era emerso da precedenti contatti informali e dall’invio di una nutrita documentazione, intendimento della Compagnia era di sollecitare un interessamento della Commissione al problema delle polizze stipulate nell’Europa dell’Est prima e durante il conflitto bellico e alle difficoltà che, in relazione a questa problematica, le Assicurazioni generali stavano incontrando negli Stati Uniti anche per le pressioni di alcuni centri di potere.

Su questi aspetti sono già state fatte alcune essenziali anticipazioni al punto 3.1. In questa sede si conferma che buona parte dell’incontro fu occupato dalla illustrazione della vicenda richiamata (modalità di presenza delle Generali nei Paesi orientali, rapporti con i propri *branches*, processi di nazionalizzazione delle Compagnie di assicurazioni da parte dei governi comunisti, assenza di obblighi giuridici da parte delle Compagnie di assicurazioni, iniziative comunque assunte dalle Generali per onorare la memoria dei perseguitati e deportati).

Per quanto riguarda invece i Paesi dell’Europa occidentale, l’amministratore delegato della Compagnia informava che tutte le polizze insolute erano state liquidate e che le relative pendenze erano state definite. Relativamente all’Italia, anche attraverso ricerche incrociate, erano state recentemente individuate non poche polizze per le quali esistevano coincidenze anagrafiche tra i contraenti delle polizze stesse ed i nominativi di deportati. Questi elenchi sono stati successivamente riesaminati ed in parte modificati su suggerimento di alcuni componenti della Commissione, (cfr punto 6.5).

Come già anticipato al punto 3.1, la Commissione, pur precisando ancora che i profili internazionali della vicenda illustrata dalla Compagnia di assicurazione non rientravano strettamente nei propri ristretti ambiti di competenza, ha richiamato comunque sulla questione l’attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per completezza di informazione, devesi segnalare che i punti di vista sui richiamati limiti di competenza e sulla estraneità della Commissione al problema sollevato dalle Generali sono risultati alquan-

to articolati. La segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri costituiva in ogni caso una responsabile mediazione fra tesi non univocamente orientate, alcune delle quali non sottovalutavano l'oggettiva rilevanza del problema.

6.3. INCONTRO CON LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE (27 OTTOBRE 1999)

Hanno partecipato all'incontro il responsabile della Commissione interministeriale, ministro Mario Bondioli Osio e la prof.ssa Maria L. Vicentini. In apertura la Presidente Anselmi segnalava che le opere d'arte costituiscono un capitolo importante del lavoro di ricerca storica che la Commissione sta compiendo; i contributi conoscitivi dei rappresentanti della Commissione interministeriale risulteranno pertanto di particolare importanza ed interesse. Il ministro Bondioli Osio riferiva di essere stato a capo della delegazione italiana alla Conferenza di Washington dedicata al recupero delle opere d'arte già di proprietà di vittime delle persecuzioni razziali. Nella Conferenza era stato sancito il duplice principio di provvedere al risarcimento, ma di impegnare allo stesso tempo i musei a controllare sempre la provenienza del loro materiale.

Il ministro chiariva che quanto veniva sequestrato a famiglie ebraiche era prontamente registrato; a riprova di ciò sono tutt'ora presenti tracce nei documenti degli enti ai quali il patrimonio era stato affidato. Stando ai pochi riferimenti contenuti nell'archivio Siviero, tale patrimonio venne restituito nell'immediato dopoguerra.

Il materiale esaminato dallo stesso ministro e dalla prof.ssa Vicentini riguardava esclusivamente l'archivio Siviero. Su questa base si può affermare, con quasi assoluta certezza – secondo gli interlocutori della Commissione interministeriale – che i musei italiani non posseggono opere d'arte di proprietà ebraica sequestrate o confiscate durante le leggi razziali, diversamente da quanto avviene in alcuni musei americani ed austriaci.

La prof.ssa Vicentini aggiungeva che l'allora ministro Siviero aveva operato una ricerca sulla spoliatura di beni alle Comunità ebraiche. L'unico elenco dettagliato e presente negli archivi è peraltro quello relativo alla Comunità ebraica di Livorno; interpellata sui fatti, quest'ultima ha confermato che non è stata restituita alcuna opera d'arte.

Risulta ancora che Siviero, volendo operare una più efficace ricerca per le altre Comunità, avesse preso contatti con il Centro di documentazione ebraica e con il Rabbino capo di Roma, ma questa iniziativa non ebbe seguito.

Dopo queste introduzioni informative, intervenivano alcuni Commissari. Il rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, citando il volume *L'Opera da ritrovare* pubblicato dai ministeri per gli Affari esteri e per i Beni culturali e ambientali e contenente l'elenco delle opere d'arte sottratte a cittadini italiani alcuni dei quali di religione ebraica, chiedeva al ministro se sono ancora in corso iniziative per il loro ritrovamento. Riferendosi inoltre alla razzia dei tedeschi ai danni della biblioteca della Comunità ebraica di Roma, avvenuta dopo l'8 settembre del 1943, chiedeva se la allora Commissione Siviero o la attuale Commissione interministeriale abbiano trovato traccia dei volumi, peraltro di grande valore. Chiedeva poi analogamente al ministro se, come avvenuto per gli oggetti di culto ebraico di proprietà della Comunità di Milano sequestrati o ritrovati in un museo italiano, e che furono restituiti soltanto a seguito di una decisione del TAR, siano presenti in altri musei italiani oggetti d'arte di proprietà di Comunità e di singoli cittadini ebrei sottoposti alle restituzioni dell'epoca.

Interveniva quindi un altro Commissario, confermando che alla Commissione interessa conoscere cosa è accaduto dei beni e delle opere d'arte depredati; se vi sia stata una restituzione o un ritrovamento, una compensazione monetaria più o meno completa e se essa sia avvenuta a titolo di risarcimento per danni di guerra o come riparazione da parte della Germania.

Citando alcuni casi specifici, faceva presente che per la Sinagoga di Fiume esisteva un inventario completo dei beni e delle opere d'arte, segnalando anche che la Sinagoga fu data alle fiamme dai nazisti. Aggiungeva che non si hanno notizie su cosa sia realmente accaduto per la Sinagoga di Alessandria andata completamente distrutta, mentre, consultando i libri contabili del dopoguerra, risulta che il rifacimento della Sinagoga di Firenze nella struttura e negli arredi fu operato in parte con un contributo statale a titolo di risarcimento per danni di guerra, in parte con una sottoscrizione alla quale partecipò tutta la Comunità ebraica.

Con riferimento alle opere d'arte riportate nella citata pubblicazione *L'opera da ritrovare* e alle quali la Commissione interministeriale sta ponendo la propria attenzione, il Commissario forniva i pos-

sibili nominativi di origine ebraica, proprietari di alcune di quelle opere, domandando se, dalla documentazione raccolta, sia emerso un particolare accanimento anti-ebraico nella requisizione o nella mancata restituzione dei beni .

Il Ministro Bondioli Osio precisava che per la maggior parte dei beni elencati ne *L'opera da ritrovare* non si è ancora a conoscenza della relativa sorte; tramite la rete Internet si è provveduto nel frattempo ad inserirne 150 con la speranza di ritrovarne traccia. Molti beni erano stati depositati presso l'Egeli, ma in un secondo tempo risultarono scomparsi. Nell'*Opera da ritrovare* non sarebbe verosimilmente contenuto tutto il materiale artistico requisito tra il 1938 e il 1945: appare evidente che Siviero operò molto probabilmente scelte di carattere personale sull'elenco delle opere d'arte da ritrovare.

Rispondendo alla domanda di un altro Commissario, l'ambasciatore aggiungeva che le fonti di ricerca utilizzate dal ministro Siviero per la sua opera erano quelle a lui pervenute in linea diretta, senza che egli stesso avesse promosso altre particolari indagini per ampliare la sua sfera d'azione.

La Presidente Anselmi, congedando e ringraziando il ministro Bondioli Osio e la prof.ssa Vicentini, chiedeva loro di inviare una relazione scritta su quanto esposto, con particolare riferimento alle notizie disponibili sulle opere appartenute a proprietari di probabile appartenenza alla "razza ebraica", come evidenziato da un Commissario.

Come segnalato in altra parte della relazione (punto 5.1), questo impegno è stato assolto.

6.4. INCONTRO CON LE BANCHE (16 NOVEMBRE 1999)

Hanno partecipato all'incontro 24 Banche con uno o più rappresentanti. Questi gli Istituti: Banca agricola mantovana, Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di Novara, Banca regionale europea, Banca di Roma, Banco ambrosiano veneto, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Bi.Pop. Cassa di risparmio di Reggio Emilia, Cassa di risparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio di Biella e Vercelli, Cassa di risparmio di Bologna, Cassa di risparmio di Gorizia, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Trieste, Cassa di risparmio di Venezia, Cassa di risparmio di Verona, Credito italiano, Istituto italiano di credito fondiario, Mediovenezie, Monte dei paschi di Siena, San Paolo Imi.

In relazione anche al numero dei partecipanti, l'incontro è stato curato con particolare attenzione, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo del merito.

Dopo alcuni interventi introduttivi della Presidente della Commissione, del componente della Commissione in rappresentanza dell'ABI, di un altro componente della Commissione che ha svolto una sintetica relazione sulle risposte pervenute al questionario ABI, del rappresentante della Banca d'Italia che ha fatto alcuni cenni ai collegamenti che già venivano posti in essere tra Banca d'Italia ed Istituti bancari nel periodo considerato nella ricerca storica, del sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato che ha fornito un contributo essenzialmente tecnico in materia di conservazione e di ricerca archivistica, tutti i partecipanti si sono susseguiti nel dibattito portando una serie di elementi conoscitivi per gran parte nuovi e più articolati rispetto a quelli precedentemente inviati, rispondendo al questionario ABI.

Con riferimento a quanto esposto dai rappresentanti delle Banche e richiamando una serie di quesiti precedentemente elaborati nell'ambito del gruppo ristretto di lavoro, quasi tutti i Commissari hanno esposto una serie di domande concernenti, ad esempio, le indagini a suo tempo svolte sulla spoliazione degli ebrei, le modalità di identificazione dei clienti, i rapporti intercorsi con l'Egeli prima e dopo il 1943, come venivano regolate ed a carico di chi erano le spese di gestione, come venivano conservati i beni sequestrati e/o confiscati, come venivano restituiti, se esistono allo stato delle pendenze.

Nel corso dell'incontro sono emersi numerosi spunti di interesse, fra i quali:

- non tutte le Banche dispongono di un archivio storico e non è sempre agevole ricostruire gli inventari di documenti utili alla attività della Commissione;
- tutti i partecipanti hanno dichiarato la totale disponibilità a proseguire la collaborazione auspicando, in non pochi casi, l'intervento diretto di qualche Commissario;
- tutti hanno conseguentemente assicurato che avrebbero inviato gli inventari della documentazione in proprio possesso;
- si è confermato che, da parte delle Banche, non esistono al momento vertenze o situazioni in sospeso, ferma restando la loro disponibilità a prendere in considerazione casi eventualmente irrisolti sulla base di sia pur minimi elementi di identificazione.

Per iniziativa della Presidente, sull'incontro fu emanato un comunicato stampa nel quale si informava che la Commissione "si era riunita, insieme ai rappresentanti di numerose Banche, al fine di un primo approfondimento della documentazione finora reperita presso gli archivi degli Istituti bancari. Preso atto dei risultati delle loro indagini e della disponibilità delle Banche ad una analisi del materiale fin qui individuato, si è convenuto di procedere ad ulteriori ricerche ed approfondimenti".

Poiché lo scarno comunicato fu ripreso da un quotidiano nazionale con interessante rilievo, ma arricchito da un commento non pienamente corrispondente allo spirito e alle conclusioni dell'incontro ("Corriere della Sera", 18 novembre 1999) la Presidente fu indotta a precisare che l'incontro medesimo "aveva avuto come oggetto esclusivamente la ricostruzione delle vicende storiche che, negli anni delle vicende persecutorie, colpirono i cittadini ebrei. Né in quella sede, né altrove, si è parlato di restituzione di beni da parte delle banche e, anzi, si è precisato che, da una parte, le restituzioni sono già avvenute sulla base delle leggi riparatorie del dopoguerra; dall'altra parte, se dovessero risultare ancora da definire situazioni restitutorie, ciò non è compito della Commissione, ma del Governo a lavori ultimati.

Quello che occorre sottolineare ancora una volta, è la disponibilità piena che le Banche hanno dimostrato di voler offrire, nello spirito di una piena collaborazione [...]" ("Corriere della Sera", 21 novembre 1999).

È il caso di segnalare che su questa precisazione concordò lo stesso giornalista che aveva curato il commento.

6.5. INCONTRO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE (1° FEBBRAIO 2000)

L'incontro è stato realizzato grazie anche alla disponibilità dell'ANIA che aveva già assicurato il suo contributo promuovendo – come già illustrato – una indagine capillare presso le proprie associate, analogamente a quanto fatto dall'ABI.

All'incontro hanno partecipato sei Compagnie di assicurazioni selezionate – sempre d'intesa con l'ANIA – fra quelle che avevano fornito una qualche informazione utile sulla esistenza di documentazione o che erano state interessate alla liquidazione di contratti appartenuti alle vittime della Shoà.

Le Compagnie rappresentate erano: Alleanza assicurazioni, Assicurazioni generali, Axa Assicurazioni, GAN Assicurazioni, INA Istituto nazionale delle assicurazioni, RAS Riunione adriatica di sicurtà.

L'incontro è stato introdotto, oltre che dalla Presidente, dal rappresentante dell'ANIA in seno alla Commissione. In apertura lo stesso ha illustrato alcuni prospetti riepilogativi confermando che avevano risposto al questionario 115 delle 246 Imprese operanti in Italia nel 1999 (Vita più danni). Esse rappresentavano il 46% circa del totale ma, in realtà, delle 132 Imprese che non avevano risposto al questionario, 121 non erano operanti negli anni 1938-1945, riducendosi pertanto ad 11 le effettive mancate risposte da parte di Imprese operanti in quel periodo.

Il rappresentante dell'ANIA indicava nell'85% la percentuale di premi riscossi dalle imprese che avevano risposto, rispetto al totale delle imprese operanti, segnalando anche che le quote più consistenti dei premi riscossi nel ramo vita erano rappresentate dalla quota INA (844.025.000), dalla quota Assicurazioni generali (159.372.000), dalla quota Riunione adriatica di sicurtà (95.287.000).

Tutti i partecipanti all'incontro sono intervenuti nel dibattito unitamente ai Commissari. Maggiore spazio hanno occupato una serie di chiarimenti con il rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (il quale confermava essere prassi dell'Istituto, pur in assenza della documentazione, eliminata dai propri archivi in ragione del tempo, procedere ugualmente alla liquidazione dei contratti appartenuti alle vittime dell'Olocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari siano in grado di produrre) e delle Assicurazioni generali che avevano aggiornato alcuni elenchi già presentati nella riunione del 7 giugno. Questi erano stati formati a seguito di un laborioso confronto ed incrocio di diversi elenchi di nominativi (elenco di 10.812 nominativi di deportati, elenco di 17.995 di assicurati tratti dai singoli atteggi di polizze giunte a scadenza, ovvero sinistrate ma non liquidate; elenco di 25.039 nominativi di assicurati tratti dalle polizze giunte a scadenza non liquidate; elenco di 1.352 nominativi assicurati tratti dai registri delle polizze sinistrate). Sulla base di queste verifiche, erano stati formati tre elenchi: un elenco di 10 nominativi per i quali era stata registrata coincidenza su cognome, nome e data di nascita; un elenco di nominativi per i quali era stata registrata coincidenza su cognome e nome; un elenco di 36 contratti intestati a soggetti di "religione ebraica" riferiti a polizze scadute e non liquidate. Su questi elenchi sono in corso ulteriori verifiche.

Nel corso dell'incontro, uno dei rappresentanti delle Assicurazioni generali sollecitava nuovamente l'attenzione della Commissione sul già richiamato problema delle polizze stipulate nell'Europa dell'Est e sulle ulteriori difficoltà che le Compagnie italiane (Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicurtà) stanno incontrando anche a seguito delle iniziative assunte dalla nota Commissione internazionale. Al riguardo, la Presidente confermava di avere interessato alla questione il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Collegamenti con analoghe Commissioni di altri Paesi

Grazie anche all'intervento di alcuni Commissari, la Presidenza della Commissione è venuta in possesso ed ha potuto esaminare le seguenti relazioni curate da analoghe Commissioni istituite in altri Paesi:

Bent Reisel e Bjarte Bruland, *Confisca delle proprietà degli ebrei in Norvegia durante la seconda guerra mondiale*, giugno 1997 (Parte dalla relazione ufficiale 1997:22 – relazione di minoranza; traduzione in lingua italiana)

Commissione indipendente d'esperti: Svizzera – Seconda guerra mondiale, *La Svizzera e le transazioni in oro durante la Seconda guerra mondiale*.

Commissione indipendente d'esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale, *La Svizzera e i profughi all'epoca del nazionalsocialismo*, 1999 (edizione italiana in lingua italiana senza allegati).

Commissione indipendente d'esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale, *Le transit ferroviaire de personnes à travers la Suisse pendant la seconde guerre mondiale* (annexe au rapport sur la Suisse et les réfugiés à l'époque du national – socialisme).

The Commission on Jewish Assets in Sweden at the time of the second world war, *Sweden and Jewish Assets. Final Report*, 1999:20.

Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 :

– *Deuxième Rapport interimaire ou Gouvernement* (ottobre 1999. Il successivo rapporto, probabilmente quello finale, è previsto per il 14 luglio 2001).

– *Lois relative à la Commission d'étude* (giugno 1999) e *Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'étude* (febbraio 1999).

– *Formulaire de demande individuelle*.

Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France :

– *Rapport generale* (2000)

– *Synthèse des travaux de la Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France*

Plunder and restitution: The U.S. and Holocaust Victim's Asset (Findings and Recommendation of the Presidential Advisory Commission on Holocaust Asset in the United States and Staff Report), Washington 2000

Oltre alla acquisizione della documentazione citata, con la Mission Matteoli sono stati intrattenuti rapporti più diretti concretatisi con una missione a Parigi di un componente la Commissione e con una corrispondenza più specifica riguardante la costituzione di una Commissione per gli indennizzi alle vittime delle spoliazioni avvenute a seguito della legislazione antisemita in vigore durante l'occupazione.

8. Informazioni sulla attività della Commissione e presenze a manifestazioni varie

La Commissione ha dato conto della propria attività:

– predisponendo una “relazione intermedia” alla scadenza del primo semestre di attività (giugno 1999);

– promuovendo una Conferenza stampa (16 giugno 1999);

– diffondendo comunicati stampa;

– concedendo interviste – specialmente da parte della Presidente e di alcuni Commissari – e intervenendo a Convegni di studio.

Con particolare riferimento a questo ultimo punto, la Presidente e alcuni componenti la Commissione hanno partecipato, fra l'altro, alla manifestazione pubblica indetta a Mantova per il ver-

samento al locale Archivio di Stato del fondo Banca agricola mantovana (Mantova, 31 maggio 2000), al Convegno “La scuola e la storia del ‘900” promosso dal Ministero della pubblica istruzione presso l’Istituto dell’Enciclopedia italiana (18 settembre 2000), al “Forum di Vilnius sui beni culturali trafugati durante il periodo dell’olocausto” (Vilnius, 3-5 ottobre 2000). Un componente della Commissione ha partecipato al Convegno storico-giuridico indetto dalla sezione di Trieste della Federazione italiana volontari della libertà - Associazione deportati e perseguitati politici antifascisti (Trieste, 11-12 novembre 2000). In questo contesto va segnalato, infine, che la Presidente ha avuto diversi qualificati incontri e, fra questi: l’incontro con il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e l’incontro con il direttore della Commissione presidenziale sui patrimoni delle vittime dell’Olocausto in USA.

Alcuni componenti la Commissione oltre alla Presidente, sono stati impegnati in manifestazioni indette in occasione della “Giornata della memoria” (27 gennaio 2001).

* * *

Breve nota metodologica e di informazione al lettore

Al momento di assumere una decisione sulla struttura del Rapporto generale dei propri lavori, la Commissione ha valutato alcune possibili alternative optando, infine, per la scelta di un Rapporto “unitario” anche se articolato in una parte introduttiva, in una parte generale e in una parte più aperta alla illustrazione di tematiche specifiche o territorialmente circoscritte. Il rapporto è stato completato con una serie di allegati di oggettiva importanza (appendice normativa e banche dati).

Nel rapporto sono confluiti contributi curati da diversi Commissari in relazione alle loro competenze specifiche, ai ruoli istituzionali ricoperti, all’incarico affidato a taluni di approfondire singoli temi di ricerca secondo una divisione di compiti decisa collegialmente dalla Commissione. Ai lavori curati dai Commissari vanno aggiunti quelli affidati a ricercatori esterni e di cui si è fatto menzione nel presente Resoconto.

Tutti i lavori sono stati esaminati dalla Commissione nel suo complesso. Per alcuni di essi sono state proposte correzioni ed integrazioni; per non pochi sono stati previsti richiami interni nelle note allo scopo di assicurare un necessario coordinamento. Pur scontando qualche inevitabile differenziazione negli approcci alle ricerche, negli stili, nella struttura stessa dei vari contributi, il Rapporto si propone come contributo collegiale della Commissione, frutto di un lavoro comune di approfondimento, anche se composto da contributi curati da più soggetti.

Al termine di questo impegnativo lavoro redazionale, la Commissione ha maturato la convinzione che l’approccio alla lettura del Rapporto potrà risultare diverso a seconda che si tratti di storici, di politici, di operatori della informazione. Essa è altresì consapevole che lo sviluppo del documento e la molteplicità delle problematiche trattate non consentono una evidenziazione immediata degli aspetti più importanti e sostanziali che emergono a conclusione del lavoro svolto. Anche per questo, in fondo al Rapporto sono state consegnate alcune considerazioni conclusive.

L’impegno costante e sistematico dedicato all’approfondimento di temi considerati oggettivamente prioritari, ha limitato la possibilità di affrontare adeguatamente alcune tematiche pur previste nella programmazione iniziale o emerse come non secondarie se non importanti nel corso dei lavori. Si fa riferimento, a semplice titolo di esempio: alla situazione nel Dodecanneso, in Albania, nei territori annessi di Slovenia e Dalmazia (1941), nei territori occupati di Croazia, Grecia e Francia, nelle colonie africane; al sequestro dei beni degli ebrei cittadini di Stati nemici dopo il giugno 1940; al tema del risarcimento dei danni di guerra.

La ricerca è stata condotta ricercando e consultando tutte le possibili fonti archivistiche come risulta dall’apposito capitolo. In esso è stato ampiamente descritto lo stato di queste fonti che, per lo specifico settore di interesse, presenta notevoli lacune attribuibili ad una serie di ragioni storiche. Tra queste: la frammentazione degli archivi; gli scarti d’archivio dovuti anche all’assenza, per molti enti, di obblighi amministrativi per la conservazione delle carte; le distruzioni accidentali. Anche per questo la ricerca è risultata notevolmente complessa. Resta d’altra parte il rammarico di non aver potuto consultare alcuni archivi di deposito che, per il ritardato versamento nei competenti Archivi storici, hanno accumulato materiale documentario oggettivamente non consultabile per l’assenza di strumenti di ricer-

ca, per l'impraticabilità dei locali, ecc. E ciò, nonostante la dichiarata disponibilità dei Ministeri e degli organismi presso i quali sono attualmente depositati. È probabile che un supplemento di informazioni potranno derivare da organismi contattati nella parte conclusiva dei lavori le cui risposte andranno augurabilmente ad integrare quelle già contenute nel presente Rapporto.

Nel corso delle ricerche è stata riscontrata una sostanziale collaborazione da parte di tutti gli organismi pubblici e privati contattati, collaborazione manifestatasi in diverse forme e da attribuire, oltre che all'adempimento di doveri d'ufficio e al rispetto di obblighi istituzionali, anche ad una consapevole adesione morale alle finalità della ricerca.